

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI (Art. 29, comma 5, Legge 31 dicembre 2012, N. 247)

Approvato con delibera del 03/11/2016

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA

Visto il regolamento n. 3 "NORME PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI" emanato in seduta amministrativa dal Consiglio Nazionale Forense il 27 settembre 2013, nonché in applicazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, visti gli articoli:

- 29, comma 3 lettere a) e b), in base al quale per la gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'Ordine, il Consiglio è autorizzato "a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro (lett. a)" ed "a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi (lett. B)";
- 29, comma 5, sulla scorta del quale "il Consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza";
- 35, comma 3, il quale onera gli Ordini circondariali della riscossione del contributo annuale dovuto agli iscritti agli Albi ed elenchi al CNF, secondo apposito regolamento adottato dal CNF;

EMANA

Il seguente regolamento:

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi deliberati dall'Ordine territoriale e dal CNF ai sensi della legge 247/2012.

Regolamento riscossione contributi_2016.rev1
info@ordineavvocatimonza.it
segreteria@pecordinavvocatimonza.mi.it
www.ordineavvocatimonza.it
C.F. 85007810154



Piazza Garibaldi, 10 - 20900 Monza Tel. 039/382481 - fax 039/382107

2. Il regolamento sostituisce ed annulla espressamente ogni precedente disposizione sulla riscossione dei contributi predetti.

Art. 2 (Misura della contribuzione)

- 1. Il Consiglio dell'Ordine determina, entro il **31 dicembre** di ogni anno, su proposta del consigliere tesoriere, l'ammontare del contributo relativo posto a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali, per le spese del proprio funzionamento e per la liquidazione del contributo dovuto al CNF e da quest'ultimo annualmente deliberato entro il 30 novembre di ogni anno.
- 2. La determinazione del contributo è effettuata sulla base delle risultanze del bilancio preventivo dell'anno successivo approvato entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 3 (Riscossione del contributo)

- 1. Entro il **31 gennaio** di ogni anno il Consiglio dell'Ordine comunicherà al CNF il numero degli iscritti negli albi e negli elenchi, riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, segnalando i casi di nuove iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e radiazioni disposte nel corso dell'anno precedente.
- 2. I contributi dovuti dagli iscritti per l'anno corrente, a vario titolo, all'Ordine, dovranno essere versati a mezzo MAV emessi entro il **28 febbraio** di ciascun anno, con scadenza di pagamento al **31 marzo** di ogni anno.
- 3. In caso di mancato pagamento della quota dell'anno corrente viene inviata, a mezzo pec e a cura dell'amministrazione, una comunicazione di intimazione e sollecito di pagamento delle somme dovute entro il 30 settembre dello stesso anno;
- 4. In caso di persistente inadempimento viene inviata entro il 31 dicembre dell'anno corrente, a mezzo pec ovvero, in assenza, a mezzo lettera raccomandata A/R, un'ulteriore comunicazione di sollecito avvertendo i debitori che, in caso di mancato pagamento, verranno convocati innanzi al Consiglio per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 29

Regolamento riscossione contributi_2016.rev1
info@ordineavvocatimonza.it
segreteria@pecordinavvocatimonza.mi.it
www.ordineavvocatimonza.it
C.F. 85007810154



Piazza Garibaldi, 10 - 20900 Monza Tel. 039/382481 - fax 039/382107

della L. 247/2012 entro il 28 febbraio dell'anno successivo. L'amministrazione, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, verificherà la situazione degli inadempienti e, in caso di mancato pagamento, procederà alla loro convocazione dinanzi al Coa.

- 5. E' consentita la negoziazione di eventuali piani di rientro del dovuto, su richiesta degli iscritti che dimostrino fondate ragioni;
- 6. Entro il **31 marzo** dell'anno successivo l'Amministrazione sottoporrà al Consiglio un elenco degli iscritti morosi. Il Consiglio assumerà le proprio determinazioni riguardo alle azioni da intraprendere per la riscossione coattiva.
- 7. I contributi riscossi dall'Ordine per conto del CNF verranno imputati nel bilancio dell'Ordine nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.
- 8. Il Consiglio dell'Ordine verserà al CNF i contributi riscossi per conto del medesimo entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo a quello di competenza, riferendo a quale anno si riferisce l'incasso di eventuali residui.
- 9. Entro la stessa data del 30 giugno l'Ordine comunicherà al CNF un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti, relativamente alle quote dell'anno precedente, con la specificazione dei motivi che hanno determinato il mancato incasso e dei provvedimenti adottati nei loro confronti con la relativa data di adozione

Art. 4 (Sanzione per gli iscritti morosi)

- 1. Ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge citata, gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti, saranno soggetti a provvedimento di **sospensione**, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dinanzi al Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione sarà revocata allorquando verrà effettuato il pagamento.
- 2. L'adozione del provvedimento di sospensione non fa venir meno l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso, così come l'onere dell'Ordine di procedere alla riscossione coattiva ed al successivo versamento al CNF delle somme dovute.



Piazza Garibaldi, 10 - 20900 Monza Tel. 039/382481 - fax 039/382107

Art. 5 (Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina del sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Monza, www.ordineavvocatimonza.it.